

leurs opérations; mais je ne crois pas qu'on puisse regarder les deux dispositions comme contradictoires entre elles sur cette même question. Ainsi, du moment que les collèges électoraux se sont conformés en tous points aux instructions qu'ils avaient eues, nous serions vraiment d'un rigorisme trop excessif de venir soulever cette difficulté.

Je crois qu'il serait peut-être mieux d'observer la loi électorale dans toute sa rigueur, si elle était cependant toujours applicable; mais, dans les circonstances de localité dans lesquelles notre pays se trouve, cela n'est pas toujours possible, et surtout pour la Savoie et certaines autres localités de montagne.

La circulaire a établi certaines modifications qui n'ont pas toute l'importance qu'on a l'air de leur attribuer, et il me paraît impossible que le fait de les avoir observées puisse constituer une nullité.

Ainsi, le collège de Castelnuovo d'Asti, ayant proclamé sans aucune contestation son député, s'étant conformé aux prescriptions de l'instruction ministérielle, je crois qu'on ne peut mettre en doute la validité de l'élection dont nous parlons, et j'insiste pour que, sans autre, on passe à la votation sur la validité de l'élection de M. le comte Arnaud.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis. *Voci. Ai voti! ai voti!*

DEPRETIS. Prego la Camera di permettermi ancora poche parole.

Qui non è il caso di parlare di buona fede, e nemmeno di accertare il fatto: è una questione di formalità. Si tratta di vedere se, non essendosi osservata una formalità che la legge prescrive, l'elezione debba essere annullata. La legge prescrive chiaramente che la ricognizione dei voti sia fatta, pubblicata immediatamente e constatata per verbale appena finite le operazioni di ciascuna sezione.

Questa formalità non è stata osservata: io non ripeterò quello che ho già detto; ma persisto a credere che, ammesso nella giurisprudenza elettorale il precedente di cui si tratta, per cui le sezioni possano dispensarsi dall'osservare la formalità della pubblicazione e della registrazione dei voti nel verbale, vien tolta la guarentigia ad una grandissima parte delle operazioni elettorali.

Dirò ora una parola all'onorevole De Viry. Egli ha detto: vi è stata la proclamazione del deputato; questa proclamazione è stata fatta alla presenza degli elettori; non vi fu protesta: ciò deve bastare.

Ma io prego l'onorevole De Viry di riflettere che la proclamazione del deputato non si può fare che dalle sezioni riunite. Nel caso nostro si tratta di un'operazione diversa. La mancanza delle formalità non è già succeduta quando le sezioni unite riconoscevano i voti dell'intero collegio e poi addivenivano alla proclamazione del deputato, è avvenuta prima, è avvenuta quando si doveva procedere all'accertamento dei voti in una delle sezioni.

E nemmeno io credo ammissibile l'osservazione che

l'onorevole De Viry fa circa la circolare o l'istruzione diramata dal signor ministro. Egli dice: quella istruzione fu intesa in buona fede. Ma io credo invece che essa fu male intesa e che noi non possiamo col nostro voto sanzionare una erronea interpretazione. E ciò è tanto vero che nella massima parte dei verbali, e tranne forse questi pochissimi casi, di cui ci occupiamo, quella istruzione è stata interpretata in senso che si finissero interamente le operazioni delle singole sezioni, poi si mettesse la formola indicata dal Ministero, e si aspettassero i risultati delle altre sezioni.

Nè mi muove nemmeno quanto si dice, che manchi protesta o reclamo.

Signori, io lo ripeto, qui si tratta di una formalità sostanziale: l'esservi, o il non esservi una protesta, non rileva. Se noi partiamo dal principio che quando non vi siano proteste, malgrado l'inosservanza di una formalità qualunque, l'elezione deve riputarsi valida, noi non avremo più nessuna regola nelle elezioni. Ora, io lo ripeto, le operazioni elettorali sono gelosamente nei loro particolari regolate dalla legge, e ce ne sono alcune di queste formalità che vogliono essere mantenute sempre, a pena di nullità, se desideriamo fermamente e di vera buona fede che le elezioni siano fatte sempre sinceramente.

MOIA. Signori, è già stato osservato più volte che la legge non commina mai la nullità per l'inadempimento di alcuna delle formalità che essa prescrive: la legge non ha nemmeno distinto, tra queste formalità, quali fossero più o meno importanti. Ciò vuol dire che essa ha lasciato alla Camera il diritto di vedere, senza mai stabilire dei precedenti, ma in ogni caso particolare, se la inosservanza di una data formalità abbia potuto, nel caso speciale, lasciare supporre che manchino quei caratteri sostanziali che debbono indurre ad approvare la elezione. Ebbene, partendo da questa massima, senza che ciò possa in verun caso formare precedente, senza riferirmi ad alcun altro precedente della Camera, io trovo che in questo caso particolare l'inosservanza della formalità che ci viene segnalata non basta ad infirmare l'elezione.

Si è detto che in massima le operazioni degli uffici elettorali devono essere fatte in pubblico e che perciò essi non meritano fiducia se non in quanto le loro operazioni sono controllate dal pubblico. Io ammetto questa massima, ma dessa non contraddice per nulla alla validazione dell'elezione nel caso presente. Alcuni hanno voluto dire che la circolare del ministro poteva giustificare l'ommissione che nel presente caso si lamenta; io non dirò che la giustifichi, dico che la scusa, mentre non abbiamo alcun fatto che ci lasci supporre l'ombra d'una frode ed abbiamo anzi dei fatti i quali ci proverebbero che non vi è stata frode, che non vi poteva essere stata frode di sorta. Comprendo che quando lo squittinio non è pubblicato seduta durante, gli elettori non possono controllarlo notando i nomi di mano in mano che il presidente legge le schede, se la pubblicazione di esso non è fatta in presenza del pubblico. Ma bisogna osservare